

Comune di San Mauro Torinese (Torino)

Nuovo Statuto comunale approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 70 del 15.9.2014

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 Origini di San Mauro Torinese

1. Il primo documento storico attestante l'esistenza della comunità di San Mauro Torinese è costituito dalla carta di donazione del Monastero di San Mauro di Pulcherada al Monastero di San Quintino del 4 maggio 991. L'originale è conservato presso la biblioteca civica "Anton Giulio Barrili" di Savona pubblicato da B. Bosio in "La charta di fondazione e donazione dell'abbazia di San Quintino di Spigno".
2. La celebrazione di tale evento storico avviene ogni venticinque anni.
3. Al Comune di San Mauro Torinese è attribuito il titolo di Città con Decreto del Presidente della Repubblica n. 4275 del 22 luglio 1991.

ART. 2 Identificazione del Comune - Stemma - Gonfalone - Fascia del Sindaco e del Presidente del Consiglio

1. Lo stemma del Comune è rappresentato da un "ramo di quercia ed uno di alloro congiunti alla base da nastro tricolore, con al centro torre e mitra arcivescovile, sormontato da corona turrita".
2. L'utilizzo dello stemma da parte dei Gruppi Consiliari o di singoli Consiglieri Comunali è normato dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. L'utilizzo dello stemma da parte di Associazioni, Enti di promozione o altri soggetti che organizzino attività di interesse generale sul territorio del Comune è autorizzato con la concessione del patrocinio e normato da apposito Regolamento.
4. Il gonfalone del Comune è costituito da un drappo quadrangolare di un metro per due, con fondo blu, con al centro lo stemma comunale, sospeso mediante un bilico mobile ad un'asta ricoperta di velluto dello stesso colore, con bullette poste a spirale e terminata in punta da una freccia. Deve essere sempre accompagnato dalla bandiera nazionale.
5. L'uso del gonfalone può avvenire soltanto per pubbliche cerimonie e per motivi di interesse pubblico generale e deve essere normato da apposito regolamento.
6. Nelle occasioni ufficiali vengono esposti nel palazzo comunale i vessilli della Città di San Mauro Torinese, della Regione Piemonte, della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea.
7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla appoggiata sulla spalla destra. L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale potrà farsi rappresentare con l'uso di tale distintivo dal Vice Sindaco o da un Assessore o Consigliere Comunale delegato. La fascia tricolore è indossata inoltre per la celebrazione dei matrimoni dall'Ufficiale dello Stato Civile e dai delegati del Sindaco per tale funzione.
8. Il Presidente del Consiglio Comunale si fregia di un segno distintivo costituito dalla fascia con i colori della municipalità.
9. I colori ufficiali della Città di San Mauro Torinese sono il blu ed il giallo.

ART. 3
Albo Pretorio e sito Internet istituzionale.

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico e per gli adempimenti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
2. E' istituito l'Albo Pretorio on-line nel quale vengono pubblicati gli atti ed i provvedimenti amministrativi della Città. La validità legale della pubblicazione on-line è stabilita dalla legge.
3. Il Comune ha un proprio sito Internet visibile all'indirizzo www.comune.sanmaurotorinese.to.it, strutturato secondo la normativa vigente in materia di comunicazione istituzionale obbligatoria e funzionale alle esigenze di massima comunicazione con la cittadinanza e di trasparenza dell'azione amministrativa.

ART. 4
Archivio storico

1. Il Comune ha un proprio archivio storico.
2. Il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale, nell'ambito delle rispettive competenze, ne garantiscono la cura, lo sviluppo e la fruibilità.

ART. 5
Cittadinanza onoraria e cittadinanza civica

1. Il Consiglio Comunale può conferire la Cittadinanza onoraria a personalità, italiane o straniere, non residenti nel Comune, con propria motivata deliberazione.
2. In apposito registro ufficiale, denominato "Albo d'onore delle cittadinanze onorarie", costantemente aggiornato, è contenuto l'elenco delle Cittadinanze onorarie conferite, con relative motivazioni.
3. Il Consiglio Comunale può altresì conferire la Cittadinanza civica ai figli minori di anni 18 nati in Italia da genitori stranieri residenti nel Comune. La Cittadinanza Civica deve essere accettata da chi rappresenta legalmente l'interessato.
4. L'elenco di coloro che accettano la Cittadinanza Civica è conservato in un apposito Albo.

ART. 6
Sede

1. La sede legale del Comune è in via Martiri della Libertà n. 150; presso di essa o in locali comunali all'uopo destinati, si riuniscono il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, le Commissioni, salvo esigenze particolari ed eccezionali che possono legittimare temporaneamente le adunanze di detti Organi in altre sedi.
2. Il Comune, al fine di assicurare la razionale utilizzazione dei servizi comunali da parte dei Cittadini, può provvedere, in base alle risorse disponibili, a decentrare sul territorio comunale servizi e uffici, con particolare riferimento a quelli anagrafici, di carattere sociale e scolastico.

ART. 7
Territorio

1. Il territorio del Comune si estende per 12,55 kmq, confina con i Comuni di Torino, Settimo Torinese, Castiglione Torinese e Baldissero Torinese e comprende i distretti di: San

Mauro Centro, Sant'Anna-Pescatori, Oltre Po, Sambuy, Pescarito.

2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata in base alle Leggi vigenti.

ART. 8

Autonomia e funzioni

1. Il Comune di San Mauro Torinese è Ente autonomo territoriale di governo e di amministrazione, espressione degli interessi della comunità sanmaurese.

2. Il Comune, con i propri organi, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi nello spirito della Costituzione Italiana, nel riconoscimento del valore storico da attribuirsi alla Resistenza, nonché della Carta Europea delle Autonomie Locali e dei principi fissati nella Convenzione di Istanbul.

3. Il Comune è titolare della propria autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché dell'autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. E' altresì titolare delle funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio della sussidiarietà. Svolge le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

4. Le funzioni amministrative di cui il Comune ha titolarità sono individuate dalla Legge e attengono:

a) alla rappresentanza, alla cura ed alla crescita sociale, civile e culturale della collettività sanmaurese;

b) alla tutela, alla cura e allo sviluppo del territorio e delle attività produttive, insediative ed abitative che si svolgono su di esso.

5. Per l'esercizio delle funzioni proprie, il Comune impronta la sua azione :

a) ai criteri del buon andamento e dell'imparzialità;

b) al metodo della pianificazione e della programmazione, incentivando la più ampia partecipazione, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati, attuando il più ampio decentramento dei servizi.

ART. 9

Rapporti con altri Enti.

1. Allo scopo di garantire in modo efficiente e qualificato lo svolgimento delle funzioni e la realizzazione dei propri servizi, delle opere, degli interventi e dei programmi, il Comune indirizza la propria attività amministrativa alla massima collaborazione con altri enti pubblici, secondo le forme previste dalla legge e con le modalità stabilite dal presente Statuto.

2. Il Comune rappresenta la comunità di San Mauro Torinese nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la Città metropolitana e con altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

3. Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri enti locali nelle forme previste dalla legge ed in particolare attraverso Unioni e Convenzioni, al fine di svolgere in modo coordinato ed efficace funzioni e servizi istituzionali.

ART. 10

Finalità

1. Il Comune è ente democratico che riconosce i principi della pace e della solidarietà.

2. Il Comune esercita le proprie attribuzioni perseguendo le seguenti finalità:

a) promuovere e tutelare i diritti riguardanti la dignità e la libertà delle persone;

- b) contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro, alla tutela della salute, alla casa ed all'istruzione;
- c) promuovere il rispetto della vita e la sicurezza sociale, rimuovendo le cause di emarginazione, con particolare attenzione alla tutela dei minori e degli anziani ed al diritto delle persone disabili ad una città accessibile e ad una rete di servizi e di interventi che ne facilitino l'integrazione sociale e ne accrescano le opportunità lavorative;
- d) garantire e promuovere le pari opportunità per le donne, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'Amministrazione nella città. Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel presente comma, anche sulla base dei principi di legge, il Comune adotta piani di azioni positive.
- e) assicurare la presenza di entrambi i generi nella nomina dei rappresentanti del Comune.
- f) favorire un'organizzazione della vita urbana che sappia rispondere alle esigenze dei cittadini e delle famiglie.
- g) tutelare l'ambiente ed il territorio, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento e promuovere il rispetto per la natura e per gli animali;
- h) valorizzare le aggregazioni sociali, tutelandone l'autonomia, e stimolare l'iniziativa privata, la cooperazione sociale, il volontariato e l'associazionismo;
- i) garantire, anche al fine di tutelare le generazioni future, il pieno riconoscimento dei beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico.
- j) riconoscere il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico non privatizzabile.
- k) assicurare ai cittadini la massima qualità ed efficienza del servizio idrico integrato, la tutela delle acque e l'uso razionale della risorsa.
- l) garantire la massima trasparenza e vigilanza politico amministrativa, al fine di impedire qualsiasi rischio di infiltrazione di organizzazioni di tipo mafioso e criminale nel tessuto economico e sociale della Città.
- m) riconoscere, sostenere e tutelare la famiglia e le unioni civili o di fatto, promuovendone il pubblico rispetto. Il Consiglio Comunale approva con proprio atto il Regolamento per l'istituzione del Registro delle unioni civili o unioni di fatto.
- n) consentire ai Cittadini di manifestare pubblicamente le proprie volontà in materia di scelte nei trattamenti sanitari, nelle cure di fine vita e nelle disposizioni funerarie mediante l'istituzione del Registro delle dichiarazioni anticipate di volontà in materia di autodeterminazione.

ART. 11

Attività culturali, sportive e del tempo libero

1. Il Comune difende l'originale patrimonio culturale e di costume della comunità sanmaurese e favorisce l'integrazione di altre realtà culturali esistenti sul territorio, anche attraverso la cooperazione con l'Area Metropolitana e gli altri Enti Locali.
2. Incentiva e valorizza le attività culturali, sportive e del tempo libero che contribuiscono al miglioramento della qualità della vita.
Assicura collaborazioni, patrocinii ed incentivi ad Enti, Associazioni, Organismi spontanei che svolgono le suddette attività, secondo le disponibilità di bilancio e criteri oggettivi, prefissati da apposito Regolamento.

ART. 12

Festività locali e manifestazioni

1. Il Comune, nell'ambito del calendario civile, riconosce come "Festa del Santo Patrono" quella dei "Corpi Santi", che cade il martedì dopo la 3° domenica di settembre.

Il nome sta ad indicare le reliquie dei Santi Martiri che nel 1662 furono traslate dalle catacombe di Roma nella Chiesa di Santa Maria di Pulcherada su richiesta dell'Abate Aghemio.

2. Il Comune inoltre incentiva e valorizza la "Sagra delle Fragole" e le rassegne intese a valorizzare i prodotti locali.

ART. 13

Gemellaggi

1. La Città di San Mauro Torinese riconosce il valore dei gemellaggi e dei patti di amicizia con i Comuni, Paesi, Istituzioni dell'UE o extracomunitari, in quanto rafforzano la conoscenza e la fratellanza tra i popoli e sono strumenti di accettazione delle diversità culturali e di lotta al razzismo e all'intolleranza.

2. La Città di San Mauro Torinese conferma i legami di collaborazione con i Comuni gemellati di Mirande (Francia) (atto in data 30/9/1964) e l'Elia (Spagna) (atto in data 18/09/1994) e con il Comune di Orsara di Puglia, con il quale è stato sottoscritto un Patto di Amicizia (atto in data 02/03/2007). Può promuovere altri gemellaggi in base ai principi enunciati al comma precedente.

3. E' istituito un Comitato per i gemellaggi, rappresentativo dell'associazionismo culturale, sportivo e di volontariato, delle istituzioni scolastiche, delle categorie produttive, dei cittadini che contribuiscono attivamente alle iniziative dei gemellaggi.

La composizione, i compiti ed il funzionamento del Comitato sono normati da apposito Regolamento.

ART. 14

Attività economiche

1. Il Comune promuove e favorisce le iniziative economiche private, pubbliche e cooperativistiche nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e del terziario che consentano lo sviluppo e la crescita dell'economia e favoriscano l'occupazione.

2. Riconosce la rilevanza territoriale del "Comprensorio Industriale del Pescara", in virtù della sua vocazione produttiva e di snodo logistico.

ART. 15

Istruzione ed istituzioni

1. Il Comune promuove e favorisce l'istruzione scolastica in ogni ordine e grado.

2. Assume iniziative tese ad avvicinare la popolazione scolastica alle istituzioni locali al fine di consentire una graduale ed effettiva conoscenza dell'organizzazione politico-amministrativa.

3. Mette altresì a disposizione degli organismi scolastici e degli studenti il proprio patrimonio storico, al fine di valorizzarne e tramandarne gli aspetti sociali, economici e culturali.

ART. 16

Libertà di culto religioso, di associazione e di volontariato

1. Il Comune riconosce e garantisce la piena libertà nell'esercizio del culto religioso, nell'associazionismo, nel volontariato, al fine di conseguire il pieno e libero sviluppo del cittadino, purché non in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico italiano.

2. Il Comune contribuisce – in via diretta ed indiretta e con criteri obiettivi e pari opportunità – a tali iniziative ed attività, purché di interesse della comunità sanmaurese.

ART. 17

Solidarietà locale, nazionale ed internazionale

1. Il Comune promuove, favorisce ed assicura – quale interesse di altissimo valore sociale e morale – secondo le modalità stabilite dal Governo italiano, aiuti ed atti di solidarietà a favore della popolazione locale, nazionale ed internazionale colpite da gravi calamità naturali.

ART. 18

Promozione dei servizi sociali e tutela della salute

1. Il Comune promuove il miglioramento della qualità della vita della popolazione anziana, dei disabili e delle persone in condizione di difficoltà economica, mediante lo sviluppo quantitativo e qualitativo dei servizi sociali e delle strutture, adattando gli stessi alle relative esigenze.

2. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, concorre a garantire la tutela della salute e del benessere dei Cittadini.

ART. 19

Immigrati ed extracomunitari

1. Il Comune, nell'ambito delle Leggi vigenti, tutela e favorisce l'inserimento, nella collettività sanmaurese, degli immigrati e degli extracomunitari, con iniziative di carattere sociale, economico e culturale, al fine di migliorare lo sviluppo del tessuto sociale e produttivo locale.

2. In particolare gli Organi di governo locale predispongono misure amministrative e coordinano le iniziative spontanee al fine di favorire l'accesso degli stessi – con pari opportunità – al lavoro ed all'abitazione.

ART. 20

Tutela dell'ambiente naturale

1. La salubrità e l'integrità dell'ambiente locale, quale alta espressione della tutela della salute del cittadino, è considerata come diritto alla salute del singolo e, contestualmente, come valore della collettività sanmaurese.

2. Il Comune predispone e promuove misure preventive e protettive per conservare e difendere l'ambiente naturale, affinché l'habitat, le condizioni di vivibilità e la salute del cittadino di San Mauro Torinese non siano compromesse.

3. Forme particolari di tutela e protezione ambientale devono essere perseguite dagli Organi di governo locale – anche in collaborazione con altre Amministrazioni, con gli Enti di gestione delle aree protette e con Associazioni di carattere ambientale – per la salvaguardia e valorizzazione della collina sanmaurese, degli argini e sponde del fiume Po e dei rii, del paesaggio naturale e del patrimonio storico- artistico-culturale, anche attraverso piani di difesa del suolo collinare, di sistemazione idro-geologica, di bonifica, di utilizzazione delle risorse idriche.

4. Il Comune promuove piani finalizzati alla riduzione ed al riciclaggio dei rifiuti ed alla contestuale applicazione del sistema di raccolta differenziata previsto dalla vigente legislazione.

5. Il Comune promuove la vigilanza e la sicurezza dell'ambiente naturale anche tramite convenzioni con altri Enti Locali e Associazioni di volontariato operanti in campo ambientale.

6. Il Comune tutela e sviluppa le risorse ambientali e naturali del territorio per una migliore qualità della vita, concorrendo alla difesa del suolo, delle risorse idriche, dell'aria e del paesaggio. A tal fine si impegna a limitare il consumo annuo di suolo agricolo e promuove il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente nonché la riqualificazione ambientale ed energetica dello stesso.

ART. 21
Protezione civile

1. Il Comune persegue le proprie finalità in materia di protezione civile attraverso la programmazione di attività di prevenzione sul territorio, la gestione di attività di previsione, nonché attraverso l'adozione e l'attuazione di un Piano Comunale di Intervento ove vengono individuate procedure operative, metodi e mezzi per gli interventi contingibili ed urgenti per l'incolumità pubblica e per la salvaguardia del territorio.
2. Al fine di un migliore e proficuo esercizio di tali funzioni ed al fine di assicurare in caso di calamità ogni forma di assistenza alla popolazione fino al ripristino delle condizioni di normalità, viene instaurato un costante rapporto collaborativo con lo Stato, la Regione, la Città Metropolitana, nonché con altri Comuni, attraverso attività di previsione, prevenzione e soccorso.
3. Il Comune informa in via preventiva la popolazione sui rischi naturali presenti sul territorio, nonché sulle diverse tipologie di rischi derivanti dalle attività dell'uomo.
4. Favorisce la costituzione di Associazioni, nonché la partecipazione degli organismi di volontariato locale, espressioni di impegno e di solidarietà sociale, alle attività di protezione civile; in via prioritaria prevede l'organizzazione delle attività dei volontari in riferimento alle zone ed ai rischi individuati sul territorio comunale.

TITOLO II
ORDINAMENTO COMUNALE

ART. 22
Organi comunali.

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.

ART. 23
Consiglio Comunale

1. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla Legge.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico-amministrativo.
3. Il Consiglio Comunale esercita l'attività di controllo anche mediante la verifica sullo stato di attuazione delle linee programmatiche e degli altri atti di indirizzo e sulla coerenza degli atti gestionali con la Relazione Previsionale e Programmatica e con il Piano Esecutivo di Gestione.
4. Ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti fondamentali stabiliti dalla Legge e svolge le proprie attribuzioni in conformità ai principi, alle modalità ed alle procedure stabilite dallo Statuto stesso e dalle norme regolamentari.
5. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale; adotta un apposito Regolamento a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine il Sindaco, che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.
7. Il Consiglio Comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

ART. 24

Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, nella sua prima seduta, procede all'elezione nel proprio seno di un Presidente e di un Vice Presidente.
2. L'elezione del Presidente avviene con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. Eletto il Presidente, si procede immediatamente all'elezione del Vice Presidente con le stesse modalità di cui al precedente comma.
4. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Conferenza dei Capigruppo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dal Regolamento.
5. Il Presidente garantisce il regolare funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni e coordina l'attività delle Commissioni Consiliari.
6. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri (senza computare a tal fine il Sindaco e applicando il criterio dell'arrotondamento aritmetico nel caso in cui il computo assommi ad una cifra decimale) o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
7. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri Comunali sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale.
8. Il Presidente del Consiglio Comunale non può far parte delle Commissioni Consiliari permanenti, tranne il caso in cui un Gruppo Consiliare sia costituito da un unico Consigliere e questi rivesta la carica di Presidente del Consiglio e non può rivestire altra carica istituzionale nel Comune. In ogni caso il Presidente può intervenire alle sedute delle Commissioni Consiliari.
9. Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Nel caso di impossibilità del Vice Presidente, le funzioni sono esercitate dal Consigliere anziano.
10. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale durano in carica per un periodo pari alla durata del mandato elettorale.
11. Il Presidente e il Vicepresidente possono essere revocati, per gravi e comprovati motivi, a seguito di mozione motivata e sottoscritta da un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e applicando il criterio dell'arrotondamento aritmetico nel caso in cui il computo assommi ad una cifra decimale. La proposta di revoca deve essere motivata sulla base di violazione di leggi, statuto e regolamenti. La stessa deve essere approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e applicando il criterio dell'arrotondamento aritmetico nel caso in cui il computo assommi ad una cifra decimale. Il Presidente e il Vicepresidente non possono presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che li riguarda.

ART. 25

Ufficio di Presidenza

1. L'ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.
2. L'ufficio di Presidenza è organismo consultivo del Presidente per la definizione del programma dei lavori del Consiglio.
3. L'ufficio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente.
4. L'ufficio di Presidenza si avvale, su richiesta del Presidente, della collaborazione del Segretario o suo delegato.
5. L'Ufficio di Presidenza svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - esprime parere, sentita la Conferenza dei Capigruppo, in merito alla partecipazione di Consiglieri a convegni, congressi, viaggi di studio con onere a carico del bilancio del Comune;

- cura i rapporti con gli Uffici di Presidenza di altri enti territoriali;
- formula proposte in ordine ai provvedimenti necessari per assicurare all'Ufficio di Presidenza ed ai gruppi consiliari mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle loro funzioni, in relazione alle esigenze comuni e alla consistenza numerica degli stessi.

ART. 26

Sedute del Consiglio Comunale.

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione; sono considerate straordinarie tutte le altre.
2. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e le votazioni avvengono di norma a scrutinio palese, salvi i casi previsti dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento. Le votazioni palesi avvengono normalmente mediante l'utilizzo di sistemi elettronici. Le modalità di riunione e di convocazione sono previste dal Regolamento.

ART. 27

Prima seduta del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco neo-eletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. La seduta è presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente del Consiglio.
Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la Presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.
2. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma di legge e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalla Legge. La seduta prosegue con l'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale, cui seguono: la prestazione del giuramento, da parte del Sindaco, di osservare lealmente la Costituzione Italiana; la comunicazione, da parte del Sindaco, della nomina dei componenti della Giunta Comunale; l'elezione della Commissione Elettorale Comunale.

ART. 28

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale, per l'approvazione, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha diritto di intervenire nella discussione, anche proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, a condizione che siano coerenti con gli indirizzi generali contenuti nel programma, mediante presentazione di emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento.
3. Con cadenza annuale, contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione, il Consiglio Comunale provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco comunica all'Organo Consiliare la rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

5. Inoltre il Sindaco è tenuto a redigere una relazione di fine mandato, non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza, certificata dall'Organo di Revisione, trasmessa al Coordinamento per la Finanza Pubblica e pubblicata sul sito istituzionale, ai sensi di legge.

ART. 29

Consiglieri Comunali

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la surrogazione dei Consiglieri Comunali sono regolati dalla Legge; essi rappresentano, senza vincolo di mandato, l'intera comunità.
2. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione consiliare.
3. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che abbia ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi di Legge, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. In caso di parità, le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal più giovane di età.
4. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie e straordinarie per tre volte consecutive senza documentato e giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri Comunali assegnati. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con nota scritta a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio Comunale esamina e infine delibera, tenendo adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

ART. 30

Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio Comunale. Hanno inoltre diritto di chiedere la convocazione del Consiglio Comunale secondo le modalità previste dalla Legge e di presentare quesiti a risposta immediata, interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinate dal Regolamento.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, anche riguardanti le Aziende del Comune, le Istituzioni e gli Enti da esso dipendenti o a cui partecipa, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
5. Il regime delle aspettative, dei permessi, delle missioni e dell'erogazione dei compensi è disciplinato dalla Legge.

ART. 31

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno Commissioni permanenti, con funzioni consultive e propositive, la cui composizione è determinata con criterio di proporzionalità.
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento, la composizione e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Il Consiglio Comunale può altresì istituire Commissioni temporanee o speciali per fini di studio, di controllo o di garanzia, fissandone la composizione, la durata e i compiti.
4. La Presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, viene attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
5. Il Consiglio Comunale può inoltre istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione, fissandone la composizione, la durata e i compiti.
6. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.

ART. 32

Gruppi Consiliari

1. Nell'ambito del Consiglio Comunale, si costituiscono i Gruppi Consiliari, secondo quanto è previsto dal Regolamento.

ART. 33

Conferenza dei Capigruppo

1. I Capigruppo Consiliari costituiscono un organismo permanente denominato Conferenza dei Capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, le cui competenze e modalità di organizzazione sono disciplinate dal Regolamento.
2. Ciascun Capogruppo rappresenta numericamente il Gruppo Consiliare di appartenenza.
3. La Conferenza dei Capigruppo è competente in materia di :
 - Statuto comunale
 - Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari
 - Organizzazione dei lavori e dello svolgimento delle adunanze del Consiglio
 - Esame delle proposte di mozione e di ordine del giorno
 - Relazioni istituzionali
 - Comunicazione dell'attività del Consiglio Comunale
 - Toponomastica
 - Particolari argomenti e materie ad essa attribuiti dal Comunale.
4. La riunione non è aperta al pubblico; ad essa possono partecipare il Sindaco o suo delegato.
5. La conferenza deve essere convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da parte del sindaco o dei capigruppo che rappresentano almeno un quinto del Consiglio Comunale, non computando a tal fine il Sindaco.

ART. 34

Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari

1. La Conferenza dei Presidenti è composta dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti. Possono essere invitati i Vice Presidenti delle Commissioni. Il Presidente del Consiglio presiede la Conferenza dei Presidenti; in caso di sua assenza, la Conferenza è presieduta dal Presidente più giovane di età.
2. La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale e si riunisce di regola mensilmente.
3. La Conferenza dei Presidenti ha compiti di programmazione e verifica dei lavori delle Commissioni, di predisposizione dei calendari periodici delle sedute, di verifica dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti. Al termine di ogni anno la Conferenza dei Presidenti redige una relazione informativa diretta al Consiglio Comunale circa l'attività svolta durante l'anno dalle Commissioni Consiliari.

4. Le sedute della Conferenza dei Presidenti non sono pubbliche, salvi i casi stabiliti dal Presidente.
5. Ai componenti della Conferenza dei Presidenti non è dovuto alcun gettone di presenza.

ART. 35

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai Cittadini secondo le disposizioni dettate dalla Legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica, nonché la durata del mandato.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione Comunale.
3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
5. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta, sovrintende e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune, impartisce direttive al Segretario Generale e ai Dirigenti in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
6. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
7. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di Legge.
8. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
9. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione dall'esercizio della funzione.
10. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore all'uopo delegato.
11. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
Le deleghe agli Assessori e le eventuali modifiche devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale in occasione della prima seduta utile.
12. Le dimissioni presentate dal Sindaco divengono efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale con contestuale nomina di un Commissario.
13. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta.

ART. 36

Giunta Comunale

1. La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune.
2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori, stabilito dal Sindaco stesso, fino ad un massimo di cinque, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco, scelti anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

Qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Il Sindaco, nel nominare gli Assessori, tiene conto di quanto dispongono le Leggi per promuovere la presenza di entrambi i generi nelle Amministrazioni Pubbliche. In particolare nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico.

4. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed hanno facoltà, durante i lavori del medesimo, di intervenire nella discussione di propria iniziativa nelle materie loro delegate, previa richiesta e successiva concessione a parlare da parte del Presidente del Consiglio Comunale. Nella discussione delle proposte di deliberazione presentate dalla Giunta, possono intervenire tutti gli Assessori. Sulle proposte di mozione e di ordine del giorno possono intervenire gli Assessori le cui deleghe sono pertinenti all'argomento.

5. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica e lo status degli Assessori sono disciplinati dalla Legge.

6. Le dimissioni di uno o più Assessori sono presentate al Sindaco per iscritto ed hanno effetto immediato.

7. Alla sostituzione degli Assessori provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

ART. 37

Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 38

Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta Comunale compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalla Legge e dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario Generale o dei Dirigenti.

3. Inoltre ha competenza ad assumere gli atti di ricorso ovvero di resistenza in giudizio.

ART. 39

Mozione di sfiducia

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.

2. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

3. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri Comunali assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si

procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e, ai sensi di Legge, viene nominato un Commissario.

ART. 40

Consulta degli ex Amministratori Comunali

1. I Consiglieri Comunali, i Sindaci e gli Assessori, ex Amministratori del Comune, possono costituirsi in Associazione al fine di mantenere vivo ed operante il vincolo che, indipendentemente dall'appartenenza politica, li ha visti porsi al servizio della Città e dei Cittadini e al fine di stimolare e facilitare i rapporti degli ex Amministratori con il Consiglio Comunale e gli altri organi comunali.
2. Il Comune garantisce all'Associazione una idonea sede.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI

ART. 41

Autonomia e partecipazione

1. Il Comune esercita la propria autonomia ed informa la propria attività per realizzare l'effettiva partecipazione di tutti i Cittadini, sia singoli che associati, all'attività politica, economica e sociale della comunità locale.
2. Il Comune riconosce che la partecipazione dei Cittadini alle scelte politiche, alle funzioni amministrative e al controllo dei pubblici poteri è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica e la salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di libertà.
3. Garantisce con modi e strumenti idonei l'effettivo esercizio della partecipazione per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza comunale e nell'ambito del proprio territorio.

ART. 42

Istituti di partecipazione popolare

1. Per la migliore tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli interessi collettivi sono previsti i seguenti istituti di partecipazione all'azione amministrativa del Comune:
 - l'iniziativa popolare;
 - il referendum propositivo, consultivo e abrogativo;
 - le istanze e le petizioni;
 - la consultazione;
 - il diritto d'informazione;
 - il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture e ai servizi;
 - la partecipazione al procedimento amministrativo.

ART. 43

Proposte di deliberazione di iniziativa popolare

1. I Cittadini elettori esercitano l'iniziativa per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale nelle materie di competenza del Consiglio Comunale.
2. La proposta deve essere debitamente documentata, accompagnata da una relazione illustrativa e sottoscritta da almeno il 4 % degli elettori del Comune secondo forme che garantiscano l'autenticità delle firme e la conoscenza dell'oggetto della proposta da parte dei presentatori.
3. Le procedure di presentazione delle proposte e le modalità di verifica dell'ammissibilità delle

stesse, nonché le modalità e i termini con cui le stesse sono discusse e votate in Consiglio Comunale, sono disciplinate da apposito Regolamento.

ART. 44

Referendum propositivo, consultivo e abrogativo

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei Cittadini all'attività amministrativa del Comune è prevista l'indizione e l'attuazione di Referendum propositivi, consultivi e abrogativi tra la popolazione comunale.
2. Il Referendum può essere richiesto dal 10% degli elettori del Comune, su materie di esclusiva competenza comunale.
3. Il referendum consultivo può essere altresì richiesto dai due terzi dei Consiglieri Comunali assegnati, computando a tal fine anche il Sindaco.
4. I Cittadini elettori possono:
 - a. Con il referendum propositivo, proporre l'adozione di atti amministrativi generali di competenza del Consiglio Comunale;
 - b. Con il referendum consultivo, esprimere il loro orientamento in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio Comunale;
 - c. Con il referendum abrogativo, abrogare dall'ordinamento comunale, totalmente o parzialmente, deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale.L'abrogazione parziale può avere esclusivamente per oggetto disposizioni aventi autonomo contenuto prescrittivo.

ART. 45

Limiti al referendum

1. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di bilanci e relative variazioni, di Statuto comunale e Statuti di Enti diversi dal Comune, di Regolamenti ad efficacia meramente interna, di Piano Regolatore (limitatamente al referendum abrogativo) e su provvedimenti amministrativi a contenuto legislativamente vincolato o meramente esecutivi.
2. Il Referendum è inammissibile nell'anno precedente la scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.
3. La proposta respinta non può essere ripresentata nel corso della stessa legislatura e, in ogni caso, prima che siano trascorsi cinque anni.
4. Non è ammessa più di una consultazione referendaria per ogni anno e non può svolgersi in coincidenza con l'espletamento di turni elettorali comunali.
5. Ogni consultazione referendaria potrà contenere uno o più quesiti.

ART. 46

Ricevibilità ed ammissibilità delle proposte di referendum

1. I requisiti di ammissibilità delle proposte referendarie, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative della consultazione, nonché i termini entro i quali assumere le tipologie dei provvedimenti in riferimento ai risultati dei referendum, sono disciplinati da apposito Regolamento.

ART. 47

Istanze e petizioni

1. Uno o più Cittadini, purché abbiano compiuto i 16 anni di età, possono presentare, rispettivamente, istanze o petizioni rivolte al Sindaco, finalizzate a richiedere informazioni o ad

avanzare proposte relative a specifici problemi oggetto dell'attività dell'Amministrazione.

2. Petizioni riguardanti problemi oggetto dell'attività dell'Amministrazione possono essere presentate al Consiglio Comunale per il tramite del Presidente.

3. Le petizioni al Consiglio Comunale devono essere sottoscritte da almeno 50 Cittadini.

4. Le modalità procedurali per la presentazione e la discussione di istanze e petizioni sono disciplinate da apposito Regolamento.

ART. 48

Consultazione popolare

1. Il Comune promuove e favorisce la consultazione di particolari categorie o settori della popolazione, chiamandoli ad esprimersi sugli indirizzi politici e sui programmi che ne determinano l'attuazione, mediante l'audizione delle forze economiche e produttive o dei soggetti sociali operanti nel territorio che possano contribuire alla ricerca di soluzioni più appropriate per l'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo comunale e verso le quali i soggetti interpellati rivestono una particolare qualificazione e rappresentatività.

2. Gli Organi comunali dispongono altresì forme di consultazione popolare o di categorie e settori di esse tramite indagini o questionari conoscitivi, avvalendosi dei servizi interni comunali, ovvero tramite l'apporto di professionalità esterne, al fine di acquisire una migliore conoscenza su problemi e fenomeni di particolare rilevanza locale.

ART. 49

Diritto di informazione e trasparenza dell'attività amministrativa

1. Il Comune riconosce, garantisce e promuove il diritto del cittadino e delle Associazioni ad essere informato in modo completo e obiettivo sull'attività degli organi e degli uffici, nonché su ogni altro aspetto afferente l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo e l'implementazione costante della rete informatica e degli strumenti multimediali.

2. E' previsto l'istituto dell' "accesso civico" consistente nel diritto di chiunque, anche non portatore di un interesse qualificato, di richiedere e ottenere documenti, informazioni e dati che il Comune abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

ART. 50

Diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture, ai servizi

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espresse disposizioni di Legge o di Regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Tutti i Cittadini e chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridiche soggettive, hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalla Legge e dal relativo Regolamento, fatti salvi i documenti coperti da segreto di Stato o da divieto previsto per Legge o per temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco.

3. Il Regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, o a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ed il rilascio di copie, individuando i responsabili del procedimento.

4. Il Regolamento disciplina altresì le modalità di accesso e di utilizzo delle strutture e dei servizi comunali, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa comunale.

ART. 51
Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il Comune assicura e garantisce la partecipazione di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici e privati o di interessi diffusi, ai procedimenti amministrativi, attraverso l'accesso e la visione degli atti, anche interni, la presentazione di memorie scritte e documenti che gli Organi Comunali hanno l'obbligo di valutare.
2. Le modalità di esercizio della partecipazione sono disciplinate dalle Leggi e dal Regolamento.

ART. 52
Difesa Civica

1. Le funzioni di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione comunale, da esercitarsi anche attraverso la segnalazione di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei Cittadini, possono essere attribuite, mediante convenzione, al Difensore Civico Provinciale.

ART. 53
Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di collaborare con l'istituzione comunale deliberando in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF e altri organismi nazionali o internazionali.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito Regolamento.

ART. 54
Consiglio Seniores

1. E' istituito nel Comune di San Mauro Torinese il Consiglio Seniores, organismo apartitico e senza scopo di lucro, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta Comunale.
2. Il Consiglio Seniores può presentare proposte al Consiglio e alla Giunta Comunale nelle materie inerenti la terza età.
3. Il Consiglio Seniores inoltre:
 - esprime parere sulla localizzazione di strutture e sulle modalità di erogazione di servizi a favore della Terza Età;
 - a) propone al Consiglio ed alla Giunta ogni opportuna iniziativa in campo economico, sociale, culturale, sanitario, assistenziale a favore della popolazione anziana;
 - b) mantiene i rapporti con i gruppi di volontariato e stimola la costituzione di nuovi gruppi in un'ottica di confronto fra le generazioni;
 - c) promuove dibattiti, indagini, incontri e manifestazioni a favore degli anziani;
 - d) presenta alla Giunta Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno il rendiconto delle attività svolte nell'anno precedente ed entro il 31 novembre di ogni anno il programma delle attività che intende svolgere nel corso dell'anno successivo.
4. La composizione del Consiglio Seniores, il suo funzionamento e la durata sono regolamentati dal relativo Statuto.

TITOLO IV FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 55

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla Legge.
2. Con il Regolamento di Contabilità il Comune applica i principi contabili stabiliti dalla Legge, con proprie modalità organizzative.
3. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
4. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma riconosciutagli dalla Legge. In tale ambito applica, secondo principi di equità e giustizia, tributi, tariffe e corrispettivi, in modo da assicurare la partecipazione di ciascun Cittadino in proporzione alla sua effettiva capacità contributiva.
5. Il Comune è titolare di beni demaniali e patrimoniali, dei quali sono redatti dettagliati inventari in conformità al Regolamento di contabilità.

ART. 56

Programmazione

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie disponibili.
2. Gli atti fondamentali di tale attività sono costituiti dal bilancio di previsione, dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione e dagli altri allegati previsti dalla normativa vigente.

ART. 57

Controlli interni sulla gestione

1. L'Amministrazione Comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dirigenziali, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'Ente.
2. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'Amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

TITOLO V FORME ASSOCIATIVE

ART. 58

Principio di cooperazione ed associazionismo

1. L'attività di governo e di amministrazione dell'Ente, diretta a conseguire con altri Enti Locali uno o più obiettivi di interesse comune, si estrinseca attraverso patti ed intese volontarie di associazionismo e cooperazione.
2. I singoli modelli organizzativi sono previsti dalla Legge.

ART. 59

Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare fra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

ART. 60

Consorzi

1. Gli Enti Locali, per la gestione associata di uno o più servizi, possono costituire, entro i limiti imposti dalla normativa vigente, un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri Enti Pubblici, quando siano a ciò autorizzati.
2. A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.
3. In particolare, la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e prevedere la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio; lo Statuto del consorzio, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Tra gli stessi Enti Locali non può essere costituito più di un consorzio.
5. Ai consorzi che gestiscono servizi pubblici locali privi di rilevanza economica si applicano le norme previste per le aziende speciali.

ART. 61

Unione di Comuni

1. Per l'esercizio associato di funzioni e servizi, il Comune può costituire con altri Comuni una Unione di Comuni.
2. L'atto costitutivo e lo statuto sono approvati dai Consigli Comunali dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
3. Il Comune può far parte di una sola Unione di Comuni.
4. L'Unione può stipulare apposite convenzioni con singoli Comuni o con altre Unioni.
5. L'Unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni.
6. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

ART. 62

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo

di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 63

Principi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli Organi Elettivi, e i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Generale ed ai Dirigenti.
2. Il Comune assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - analisi ed individuazione delle produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - individuazione dei centri di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.
4. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, di trasparenza ed efficienza e gestiti con criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
5. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

ART. 64

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune è disciplinata da apposito Regolamento, approvato dalla Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Legge e dal presente Statuto.
2. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

ART. 65

Segretario Generale

1. Il Comune ha un Segretario Generale titolare, dipendente del Ministero dell'Interno e iscritto all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.
2. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale.
3. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
4. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina

l'attività.

5. Il Segretario Generale, inoltre, roga, su richiesta dell'Ente, i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
6. Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e ne cura la verbalizzazione.
7. Esercita, altresì, ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
8. La Legge disciplina le modalità di nomina e di revoca del Segretario Generale.
9. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la nomina, da parte del Sindaco, sentito il Segretario Generale, di un Vice-Segretario, per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

ART. 66

Dirigenza

1. Spetta ai Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettati dal presente Statuto e dai Regolamenti.
2. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla Legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico- amministrativo degli Organi di Governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario Generale.
3. Spetta in particolare ai Dirigenti la rappresentanza dell'Ente in giudizio per gli atti o ambiti di competenza comunale.
4. Sono attribuiti ai Dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli Organi di Governo dell'Ente.
5. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
6. Gli incarichi dirigenziali vengono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato del Sindaco e con le modalità fissate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta Comunale o dell'Assessore di riferimento o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione o per responsabilità particolarmente grave e reiterata e negli altri casi disciplinati dai Contratti Collettivi di Lavoro.
7. Gli incarichi dirigenziali possono essere assegnati a soggetti esterni all'Amministrazione con contratti a tempo determinato, nella misura, con le modalità e con la durata previste dalla normativa vigente e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO VII

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 67

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
3. Le deliberazioni di revisione anche parziale dello Statuto sono approvate dal Consiglio

Comunale con le modalità e la procedura stabilite dalla Legge per l'approvazione.

ART. 68

Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto, il Comune adotta Regolamenti nelle materie di propria competenza.
2. Le violazioni ai Regolamenti e alle Ordinanze Comunali sono punite con sanzioni amministrative secondo le modalità stabilite nei Regolamenti del Comune.

ART. 69

Norme finali

1. Il presente Statuto, approvato e pubblicato nei modi e nei termini di Legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.

INDICE

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

- ART. 1 Origini di San Mauro Torinese
- ART. 2 Identificazione del Comune –Stemma – Gonfalone – Fascia del Sindaco e del Presidente del Consiglio
- ART. 3 Albo Pretorio e sito Internet istituzionale
- ART. 4 Archivio Storico
- ART. 5 Cittadinanza onoraria e cittadinanza civica
- ART. 6 Sede
- ART. 7 Territorio
- ART. 8 Autonomia e funzioni
- ART. 9 Rapporti con altri Enti
- ART. 10 Finalità
- ART. 11 Attività culturali, sportive e del tempo libero
- ART. 12 Festività locali e manifestazioni
- ART. 13 Gemellaggi
- ART. 14 Attività Economiche
- ART. 15 Istruzione e istituzioni
- ART. 16 Libertà di culto religioso, di associazione e di volontariato
- ART. 17 Solidarietà locale, nazionale ed internazionale
- ART. 18 Promozione dei servizi sociali e tutela della salute
- ART. 19 Immigrati ed extracomunitari
- ART. 20 Tutela dell'ambiente naturale
- ART. 21 Protezione Civile

TITOLO II ORDINAMENTO COMUNALE

- ART. 22 Organi Comunali
- ART. 23 Consiglio comunale
- ART. 24 Presidenza del Consiglio Comunale
- ART. 25 Ufficio di Presidenza

ART. 26 Sedute del Consiglio Comunale
ART. 27 Prima seduta del Consiglio Comunale
ART. 28 Linee programmatiche di mandato
ART. 29 Consiglieri Comunali
ART. 30 Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali
ART. 31 Commissioni Consiliari
ART. 32 Gruppi Consiliari
ART. 33 Conferenza dei Capigruppo
ART. 34 Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari
ART. 35 Sindaco
ART. 36 Giunta Comunale
ART. 37 Funzionamento della Giunta Comunale
ART. 38 Competenze della Giunta Comunale
ART. 39 Mozione di sfiducia
ART. 40 Consulta degli ex Amministratori Comunali

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI

ART. 41 Autonomia e partecipazione
ART. 42 Istituti di partecipazione popolare
ART. 43 Proposte di deliberazione di iniziativa popolare
ART. 44 Referendum propositivo, consultivo e abrogativo
ART. 45 Limiti al referendum
ART. 46 Ricevibilità ed ammissibilità delle proposte di referendum
ART. 47 Istanze e petizioni
ART. 48 Consultazione popolare
ART. 49 Diritto di informazione e trasparenza dell'attività amministrativa
ART. 50 Diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture, ai servizi
ART. 51 Partecipazione al procedimento amministrativo
ART. 52 Difesa Civica
ART. 53 Consiglio Comunale dei Ragazzi
ART. 54 Consiglio Seniores

TITOLO IV FINANZA E CONTABILITA'

ART. 55 Ordinamento finanziario e contabile
ART. 56 Programmazione
ART. 57 Controlli interni sulla gestione

TITOLO V FORME ASSOCIATIVE

ART. 58 Principio di cooperazione ed associazionismo
ART. 59 Convenzioni
ART. 60 Consorzi
ART. 61 Unione dei Comuni
ART. 62 Accordi di programma

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 63 Principi

ART. 64 Ordinamento degli uffici e dei servizi

ART. 65 Segretario Generale

ART. 66 Dirigenza

TITOLO VII FUNZIONE NORMATIVA

ART. 67 Statuto

ART. 68 Regolamenti

ART. 69 Norme finali